

LE RAGIONI DEL GIURISTA

1. — Questo libro¹ raccoglie una serie di scritti, che sono andati pubblicando in un periodo che va dagli inizi degli anni quaranta sino a tutto il 1982 e di cui ho sintetizzato i risultati, inserendoli entro un quadro piú generale, nelle varie edizioni frattanto intervenute di un corso sull'ordinamento giuridico romano e di un manuale di storia del diritto romano².

I saggi sono stati riprodotti, salva la eliminazione di qualche errore formale, cosí come furono editi la prima volta, senza modifiche di alcun genere, al piú con qualche postilla di aggiornamento. Sono insomma visibilmente « datati », come usano dire, dei saggi altrui, taluni esigenti studiosi del giorno d'oggi. E dichiaro francamente che non mi dispiace affatto che queste mie pagine sembrino e siano datate. Anche perché, sarà per mia limitatezza di visuale, io di scritti non datati (non datati tra virgolette), dalla Bibbia al Capitale di Carlo Marx, personalmente non ne conosco.

Forse, a mettere meglio in evidenza il « datato » degli scritti, quindi a valorizzare di piú quel tanto (sempre poco, lo ammetto) che ciascuno di essi ha dato di volta in volta alla vita dei nostri studi, avrei dovuto riprodurli nell'ordine della loro pubblicazione³. Questo però non ho potuto farlo, perché i tre o quattro temi generali, cui i saggi si sono in vari tempi riferiti, mi hanno a loro volta suggerito di ripartire il materiale nelle quattro sezioni qui appresso indicate⁴.

* In *Le ragioni del giurista* (1983) 9 ss.

¹ La raccolta di scritti, sopra menzionata, che era « introdotta » dal « pezzo » che qui si ripubblica.

² A. GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*⁴ (1980) (la prima edizione di quest'opera è datata 1949); ID., *Storia del diritto romano*⁶ (1981) (la prima edizione di quest'opera, datata 1949, è stata preceduta da corsi universitari parziali, aventi particolare riguardo alle fonti, degli anni 1943-48).

³ Tra le cose che non capisco troppo vi è, infatti, anche il vezzo di certi autori, che cumulano in una nota collettiva iniziale o finale la data e la provenienza dei vari pezzi che compongono il libro.

⁴ (*Omissis*).

La prima sezione è relativa alla struttura via via assunta, non senza variazioni e contraddizioni, dal regime di governo del « principato » nel periodo da Augusto a Diocleziano, cioè nei circa tre secoli intercorsi tra il suo primo affermarsi e la sua trasformazione completa e irreversibile in assolutismo monarchico. Strettamente connesso al tema è lo studio dei mezzi di cui disposero e dei modi di cui si valsero i giureconsulti dell'epoca per svolgere il più utilmente ed efficacemente possibile, sin quando riuscirono a farlo, la loro delicata funzione di « sacerdoti del diritto », e non di cortigiani del *princeps*⁵.

La seconda sezione è incentrata sulla figura eminente del giureconsulto Salvio Giuliano, il giurista che segna indubbiamente il vertice della attività giurisprudenziale nel periodo del principato. La biobibliografia di Giuliano mi ha dato molto da fare e moltissimo da polemizzare per oltre trenta anni. Essa ha, d'altra parte, una importanza peculiare, una importanza che trascende il puro dato cronologico, al fine di metterci in grado di comprendere la così detta « fase adrianea » del periodo del principato: la fase, per intenderci, posta al di là del « punto di non ritorno » alla *libera respublica* dei tempi d'oro⁶.

La terza sezione è dedicata particolarmente alla storia delle magistrature giudicanti e dei relativi editti giurisdizionali (in particolare dell'*edictum praetoris urbani*) nell'età del principato, ed ha speciale riguardo al problema della « codificazione » dell'editto « perpetuo », di cui certe fonti di epoca tarda assicurano, a mio avviso poco credibilmente, che sia stata eseguita da Giuliano su ordinazione del principe Adriano. È stata questa per me un'altra occasione di ripetute e vivaci discussioni, negli ultimi decenni, con « Fachgenossen » riluttanti a seguirmi (o direi, in qualche caso, riluttanti anche a leggermi). Ma sono state discussioni, e in taluni casi polemiche, di cui non ho potuto fare a meno, nella mia ferma convinzione che il modo di agire dei *principes*

⁵ Ulp. 1 *inst.* D. 1.1.1.1: *Cuius (iuris) quis merito nos sacerdotes appellet: iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profiteamur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam affectantes.* Retorico certamente, questo passo, ma non perciò sospettabile di non genuinità, come invece sostengono il Beseler ed altri: cfr. *Index itp.* e *Suppl.* ahl. Non vi era altro modo, se non quello offerto da una tirata retorica, perché Ulpiano potesse affermare a voce alta, sotto i Severi, la sua autonomia di giurista.

⁶ M. YOURCENAR, *Mémoires d'Hadrien* (1951) 116: « Rome n'est plus dans Rome: elle doit périr, ou s'égalier désormais à la moitié du monde ».

per l'affermazione del loro potere non sia stato, nemmeno nella fase adrianea del principato, quello dello smaccato (e praticamente non necessario) intervento sopraffattorio sugli organi della vecchia *respublica*.

La quarta sezione contiene infine la ripresentazione di un saggio dedicato alla « ricostruzione » in sede storiografica del diritto romano del periodo del principato, ed in particolare delle opere della « giurisprudenza classica »: opere che, come si sa, sono per gran parte giunte a nostra conoscenza in frammenti raccolti nel *Corpus iuris civilis* di Giustiniano (sec. VI d. C.), e che sono comunque, per il resto (principalmente costituito dalle Istituzioni di Gaio), intraviste da noi moderni attraverso edizioni posteriori di due o tre secoli. Il problema, delicatissimo, è strettamente connesso all'idea che ci si faccia, studiando e ristudiando le fonti, della attività più o meno intensa di manipolazione dei testi classici esplicita, sopra tutto a fini di aggiornamento pratico, dagli editori e dai compilatori « postclassici »; ed è connesso altresì alla visione che ci si crei del percorso, più o meno tortuoso, lungo il quale si arrivò in periodo postclassico alla compilazione dei *Digesta* di Giustiniano.

Nella sua estrema complessità, il quesito metodologico non poteva fare a meno di ingenerare polemiche anche veementi. Mi sono, pertanto, più volte chiesto se fosse o non fosse il caso di ripubblicare tutti i miei scritti o i miei squarci relativi. Dal momento che « *scripta manent* » là dove furono pubblicati per la prima volta, ho poi deciso di tener quelle pagine lontane dal presente volume, anche perché l'articolo che segue le sintetizza. Ho da aggiungere questo, però. Non so proprio che farci, ma sono tuttora pienamente convinto delle posizioni sostenute. La sola cosa che aggiungo, nella schiettezza che mi è abituale, è che le polemiche, specie con certi più giovani colleghi che ho visti crescere agli studi con simpatia e con trepidazione, mi hanno addolorato, e mi addolorano tuttora, molto più di quanto chi non mi conosce da vicino possa immaginare⁷.

⁷ A giustificazione di una ripubblicazione integrale mi hanno poi deciso due argomenti. Primo: A. Schiavone non ha affatto esitato a ripubblicare le sue pagine polemiche (col titolo *Per una nuova storiografia romanistica*, p. 40 ss.) nel volume collettaneo intitolato *Storiografia e critica del diritto. Per una « archeologia » del diritto privato moderno* (1980). Secondo: chi scorra le pagine del libro di S. SOLAZZI, *Il concorso dei creditori nel diritto romano* 4 (1943) spec. 1 ss., 96 ss., vi troverà aspre critiche a certe mie opinioni (critiche che culminano, ad un certo punto, in un sarcastico « *credat Iudaeus Apella* »); ma la correzione delle bozze e la redazione dell'indice delle fonti furono curate, in piena cordialità quotidiana col

2. — Giurisprudenza romana « classica ». Questa qualifica di « merito » è largamente in uso tra i romanisti, sin dal secolo scorso, per designare la scienza giuridica romana del periodo da Augusto a Diocleziano, o per lo meno del periodo da Augusto ai Severi⁸. Personalmente, alla qualifica di « classico » (e conseguentemente a quelle di « preclassico » e di « postclassico ») ho sempre fatto ricorso senza patemi (e filosofemi) di sorta, spesso estendendola, sull'esempio di altri⁹, a tutto quanto il diritto dell'età del principato¹⁰. Ma poiché i dilettanti in equivoci non mancano mai, anzi di questi tempi ho l'impressione che pullulino, due o tre preventive messe a punto non saranno qui inopportune.

Sia chiaro, innanzi tutto, che quando parlo di diritto « classico » non voglio affatto ingenuamente figurare un diritto perfetto, esente da contraddizioni e da errori, pienamente proporzionato nelle sue componenti, insuperabilmente valido ed efficiente. Dio mi guardi dal pasticciare concetti nella disputa filosofica che mi dicono esistere sul classicismo come perfezione o non. Per « classico » io mi limito ad intendere, adeguandomi al linguaggio comune, un « quid » (musica, danza, libro, scuola, epoca culturale eccetera) che, in relazione a ogni altro « quid » dello stesso genere, sembri, tutto sommato, migliore, più apprezzabile, insomma di « prima classe »¹¹. Un concetto molto approssimativo, come si vede, che non impegna a definire tutto quanto imperfetto perché prematuro il diritto preclassico, cioè quello dell'età precedente, né costringe a ritenere tutto quanto decadente perché senile il diritto dell'età successiva, cioè il diritto postclassico. E ciò anche se l'analogia con le età dell'uomo (puerizia, gioventù, virilità, vecchiaia) viene facilmente (e del tutto innocuamente) alle labbra¹².

maestro, proprio da me, che di Solazzi ero all'epoca assistente. Non credo, insomma, che le polemiche debbano intaccare i rapporti di amicizia, quando vi sono.

⁸ V. per tutti: F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana* (tr. it., 1968, dell'ediz. inglese del 1946 e dell'ediz. tedesca del 1961) 181 e gli autori ivi citati a nt. 1.

⁹ Ricordo per tutti: V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*¹⁴ (1960) 4 s.; F. SCHULZ, *Classical Roman Law* (1951) 1 ss.

¹⁰ Cfr. *Storia* (nt. 2).

¹¹ V., per tutti, i dizionari del GEORGES (lat.), dei DEVOTO-OLI (it.), del ROBERT (franc.). La derivazione è chiaramente da *classicus*, nel senso di cittadino appartenente alla *classis* per antonomasia, che era la prima tra le cinque classi dei *pedites* facenti parte dei *comitia centuriata* in età storica. Cfr. Gell. *n. A.* 19.8.15: *classicus scriptor* (scrittore di prim'ordine).

¹² *Amplius* sul punto: A. GUARINO, « *De iure Romanorum in historiam redigendo* », in *ANA* 81 (1970) 546 ss.

